

LA RELAZIONE TECNICA

- DORIANO GIULIANINI
- Coordinatore Regionale Attività di Controllo
 - CCPB srl

2092/1991

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9

. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, il produttore e l'organismo di controllo provvedono a:

- compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione dei luoghi di magazzinaggio e di produzione e degli appezzamenti nonché, se del caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e /o di condizionamento;
- elencare tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione.

Nella relazione devono inoltre figurare:

- la data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti in oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 , lettera b) e dell'articolo 7;
- l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6 e 7 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9 , paragrafo 9

All'inizio dell'applicazione del regime di controllo , l'operatore e l'organismo di controllo provvedono a :

- compilare una descrizione completa dell'unità , con l'indicazione delle installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni;
- stabilire tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

La descrizione e le misure in causa sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione.

Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9

834/2007

Articolo 63 Regime di controllo e impegno dell'operatore

- 1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:
 - a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;
 - b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
 - c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;
 - d) se l'operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato

848/2018

- Art. 39
- Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori
- Integrazione con Reg 2119/21 e DM 229771 del 20/5/22

- Con il cambiare dei regolamenti e con il passare degli anni la Dichiarazione d'impegno, Relazione Tecnica, Piano della qualità del biologico hanno sempre più assunto importanza

Grazie per l'attenzione